

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **82/1965** (ECLI:IT:COST:1965:82)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASTELLI AVOLIO**

Camera di Consiglio del **18/11/1965**; Decisione del **02/12/1965**

Deposito del **06/12/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2452**

Atti decisi:

N. 82

ORDINANZA 2 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 309 dell'11 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 maggio 1965 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Monguzzi Paolo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965;

2) ordinanza emessa il 24 maggio 1965 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Ziantoni Alessandro, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice per violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, escluderebbe l'applicabilità all'istruttoria sommaria delle norme sull'intervento della difesa nell'istruttoria formale;

che il Tribunale di Sondrio ed il Pretore di Milano hanno ritenuto la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della stessa ai fini del giudizio, ed hanno disposto la sospensione dei procedimenti e la rimessione degli atti a questa Corte;

che le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965;

che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruttoria sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice, e che pertanto la detta norma, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 3 luglio 1965);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze sopra indicate, ed ordina la restituzione degli atti relativi agli uffici giudiziari rispettivamente competenti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.